



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO**

Composta da

**Dott.ssa Carla Bianchini
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo
Dott. Andrea Onesti**

**Presidente
Giudice
Giudice Ausiliario - relatore**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 367/2019, estensore Dott.ssa Zenaide Crispino

promossa da

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Pierluigi Puccetti, rappresentata e difesa dall'avv. LAURENTI LAURA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso il difensore

APPELLANTE

CONTRO

VECCHIONI MARINO QUALE TITOLARE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE VECCHIONI MARINO AUTOTRASPORTI (C.F. VCCMRN46E07C248R), rappresentato e difeso dall'avv. BRUNI MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliato in VIA LEOPARDI, 14 MILANO presso il difensore

APPELLATO

INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (C.F. 00968951004),

APPELLATO CONTUMACE

CONCLUSIONI

PER L'APPELLANTE

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, Sezione Lavoro, adita, *contrariis rejectis*, accertare e dichiarare fondato l'appello spiegato dall'esponente per i motivi meglio specificati nel ricorso in appello e, per l'effetto, riformare la sentenza del Tribunale di Milano n.1066/2018 depositata il 12/04/2018, nella parte in cui accerta l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi di cui alle cartelle n.

06820060284566371000 e n. 06820090406386313000, condannando la Vecchioni Marino ditta individuale alla refusione delle spese e onorari di lite del doppio grado di giudizio.

PER L'APPELLATO VECCHIONI MARINO

In via preliminare di rito:

Accertato che per le ragioni indicate in narrativa l'appello avversario è stato predisposto in violazione del principio di specificità dei motivi d'impugnazione, dichiarare inammissibile il ricorso proposto da Agenzia delle Entrate Riscossione;

Sempre in via preliminare:

Accertato che per le ragioni indicate in narrativa l'impugnazione avversaria non ha una ragionevole probabilità di essere accolto, dichiarare inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.

Nel merito:

accertato che la sentenza di primo grado, per le ragioni di cui in narrativa, è corretta e conforme alla legge, rigettare i motivi d'impugnazione avversari in quanto infondati in fatto ed in diritto.

Sempre ed in ogni caso:

Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge.

In via istruttoria: come in atti.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 15.11.2019, Agenzia delle Entrate Riscossione ha impugnato la sentenza del Tribunale di Monza n. 367/2019 che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Vecchioni Marino quale titolare dell'impresa individuale Vecchioni Marino Autotrasporti, ha dichiarato la prescrizione dell'azione esecutiva relativamente alle cartelle di pagamento per crediti INAIL n. 06820030046989236 notificata il 27.3.2003, n. 06820050410953085 notificata il 16.12.2005, n. 06820060284566371 notificata il 23.12.2006 seguita da un preavviso di fermo notificato nel luglio del 2009, n. 06820090406386313 notificata il 10.12.2009.

Il primo Giudice ha ritenuto che al momento del deposito del ricorso (10.5.2017) fosse maturato il termine di prescrizione quinquennale dei diritti di credito portati da tutte le cartelle, in base alla sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 23397/2016. Ha compensato le spese di lite nei confronti dell'INAIL ed ha condannato l'Agenzia delle Entrate Riscossione a rifondere a Vecchioni le spese di lite, liquidate in euro 3.150,00 oltre accessori.

L'Agenzia ha censurato la decisione limitatamente alle cartelle n. 06820060284566371 e n. 06820090406386313, ritenendola errata nella parte in cui ha ritenuto la durata quinquennale del termine di prescrizione. Secondo l'appellante la pronuncia della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 23397/2016 ha esaminato la questione soltanto sotto l'aspetto della prescrizione ex art. 2953 c.c., mentre non ha considerato che con la notifica della cartella si produce un effetto novativo delle separate poste creditorie, che si tramutano in un unico debito pecuniario; inoltre dal disposto dell'art. 20 del D.Lgs. n. 112/1999 emerge che il legislatore ha dettato una disciplina uniforme della prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, e ciò anche esaminando gli articoli da 17 a 20 del D.Lgs. n. 46/1999, da cui si evince l'unitarietà della disciplina delle entrate riscosse tramite ruolo, che si deve estendere anche alla durata della prescrizione.

L'appellante ha pertanto chiesto la riforma parziale della sentenza e il rigetto dell'originaria domanda per quanto riguarda le cartelle n. 06820060284566371 (essendo stato notificato un atto interruttivo nel

luglio 2009) e n. 06820090406386313 (notificata il 10.12.2009), per le quali non è maturato il decennio prescrizionale.

In data 27.2.2020 si è costituito l'appellato Vecchioni con memoria difensiva nella quale, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello poiché nelle conclusioni del ricorso in appello è stata chiesta la riforma di una sentenza diversa da quella resa in primo grado fra le parti; inoltre l'appellato ha eccepito la mancanza di specificità ex art. 434 c.p.c. e l'insussistenza di possibilità di accoglimento del gravame ex art. 348 bis e 436 bis c.p.c.; nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

Con decreto del 16.10.2020 è stata disposta la trattazione della causa con il rito cd. "cartolare", ai sensi dell'art. 221 c. 4 D.L. 19.05.2020 n. 34, conv. in L.77/2020, che ha modificato l'art. 83 D.L.17.03.2020 n.18, conv. in L. n.27/2020, nonché l'art. 1 D.L. 07.10.2020 n. 125.

Depositare note scritte da Vecchioni Marino e da Agenzia delle Entrate Riscossione nel termine assegnato mediante detto provvedimento, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.

Deve essere in primo luogo dichiarata la contumacia dell'INAIL, ritenuta la regolare notifica in data 2.12.2019 dell'appello con l'originario decreto di fissazione dell'udienza di discussione, e -in data 16.11.2020- del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta; entrambe le notifiche sono state effettuate presso l'avv. Francesco Campione, difensore dell'INAIL in primo grado.

Circa le eccezioni preliminari dell'appellato, queste sono infondate poiché, nonostante l'errata dizione contenuta nelle conclusioni, l'atto di appello individua chiaramente la sentenza del Tribunale di Monza n. 367/2019 e la censura svolta contro tale pronuncia, dovendosi per il resto ritenere prevalenti i profili di infondatezza rispetto a quelli di inammissibilità ex art. 348 bis primo comma c.p.c.

Nel merito l'appello è infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 23397/2016, nell'escludere l'applicazione dell'art. 2953 c.c., ha spiegato profusamente che il termine di prescrizione rimane quello quinquennale previsto dalla legge per i contributi (art. 3, comma 9, legge 335 del 1995) e che non è applicabile il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.; non è quindi configurabile alcun effetto novativo dell'obbligazione a seguito della formazione del titolo esecutivo, anche per la non modificabilità del regime prescrizionale dei contributi derivante dal carattere pubblicistico e inderogabile delle norme relative. La sentenza delle Sezioni Unite ha preso in considerazione anche le ulteriori questioni oggetto del gravame, esprimendosi come segue.

"Da ultimo, deve essere escluso - per plurime ragioni - che, per la soluzione della presente questione, si possa fare riferimento alla disposizione di cui all'art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 112 del 1999, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 683, della legge n. 190 del 2014 - che ha sostituito integralmente il suddetto art. 20 - il quale è stato richiamato dall'INPS nella propria memoria. Il suddetto art. 20, va letto all'interno del d.lgs. n. 112 del 1999 (e non all'interno della legge n. 190 del 2014) che è il decreto attuativo della legge di delega n. 337 del 1998 dedicato ai rapporti tra ente impositore ed agente della riscossione, che contiene un complessivo riordino della disciplina della riscossione mediante ruoli, basato su una profonda revisione dei rapporti tra ente impositore e agente della riscossione. Tale revisione risulta principalmente riferita al Servizio nazionale della riscossione mediante ruolo organizzato dal Ministero delle finanze e articolato in ambiti territoriali affidati a

concessionari di pubbliche funzioni (vedi art. 2 e ss. del d.lgs. n. 112 cit.). Infatti, se in base all'art. 3 del decreto - come regola generale - la concessione del servizio nazionale della riscossione viene affidata con decreto del Ministero delle finanze (comma 4), tuttavia "per le province ed i comuni restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, per gli enti previdenziali, quelle contenute nel Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241". Nel suindicato Capo III del d.lgs. n. 241 cit. - intitolato "Disposizioni in materia di riscossione" - è dettata una specifica disciplina in materia di riscossione, applicabile a tutti gli enti previdenziali a decorrere dal 1999 (vedi art. 28) che, ovviamente, non prevede il "discarico per inesigibilità" (introdotto nel nostro sistema dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 cit.) contenendo una diversa normativa per sanzionare eventuali ritardi e/o scorrettezze del concessionario (art. 26). Peraltro, dalla complessiva lettura del d.lgs. n. 112 del 1999 e dai minimi riferimenti espressi in esso contenuti alla riscossione dei contributi effettuata dagli Enti previdenziali (vedi artt. 22, comma 1, e 61 dello stesso d.lgs. n. 112 cit.), si trae conferma del fatto che si tratta di un decreto principalmente rivolto alla riscossione dei tributi. A questo può aggiungersi che, in ogni caso, l'art. 20, comma 6, richiamato dall'INPS, è inutilizzabile nella specie anche perché - pur nell'ambito della riscossione fiscale - si tratta di una norma che non ha alcuna attinenza ai rapporti tra contribuente ed Ente impositore, riguardando - in modo emblematico - i rapporti tra ente impositore ed agente della riscossione come risulta evidente ove si consideri che il Capo II del d.lgs. n. 112 cit. contiene i "Principi generali dei diritti e degli obblighi del concessionario" e la Sezione I di tale Capo (articoli da 17 a 21) disciplina i "Diritti del concessionario", regolando il "Discarico per inesigibilità" all'art. 19 e la "Procedura di discarico per inesigibilità e reinscrizione nei ruoli" all'art. 20. Può anzi dirsi che tali ultimi due articoli contengano la disciplina più "qualificante" del riordino della riscossione - fiscale - effettuato dal d.lgs. n. 112 cit., sulla premessa dell'avvenuta eliminazione - ad opera dell'art. 2 del d.lgs. n. 37 del 1999, emanato in attuazione della lettera c) dell'art. 1 della stessa legge di delega n. 337 del 1998 - del preesistente "obbligo del non riscosso come riscosso", in base al quale a carico dell'esattore prima e del concessionario poi gravava l'onere di versare alle prescritte scadenze all'ente impositore l'ammontare pro rata dei crediti iscritti a ruolo, anche se non pagati dal debitore (art. 32, comma 3, del d. P. R. 28 gennaio 1988, n. 43). L'abolizione di tale obbligo, infatti, ha portato ad un incisivo mutamento dei rapporti tra l'ente impositore e l'agente della riscossione, nel senso che a decorrere dal 1999 quest'ultimo non è dunque più tenuto a riversare all'ente impositore le somme eventualmente corrispondenti ai ruoli trasmessi, ma deve versare soltanto ciò che effettivamente riesce a riscuotere, tempo per tempo. Di conseguenza tale riforma è stata accompagnata dalla introduzione - per le riscossioni non andate a buon fine - di una procedura diretta a consentire all'agente della riscossione di porre termine alle attività di riscossione effettuate in favore dell'ente impositore. Tale procedimento, ha assunto il nome di "procedura di discarico per inesigibilità" ed è quella disciplinata dagli artt. 19 e seguenti del menzionato d.lgs. n. 112 del 1999. In base all'art. 19 - al di là delle ipotesi in cui opera il discarico automatico, che sono proprio quelle per le quali l'art. 61 del decreto stabilisce espressamente l'applicabilità della relativa disciplina (di cui all'art. 60, commi da 1 a 3) "ai ruoli degli enti previdenziali" - l'agente della riscossione o il concessionario per poter ottenere il discarico delle "quote iscritte a ruolo" indicate nella comunicazione di inesigibilità inviata all'ente creditore, è tenuto a fornire a tale ente la prova della correttezza del proprio operato. Nel successivo art. 20 il legislatore ha introdotto una procedura con la quale l'ente creditore può svolgere il proprio controllo sull'operato dell'agente della riscossione nel recupero della quota. Come precisato dalla giurisprudenza, la procedura di discarico per inesigibilità di quote di imposta, di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, ha carattere meramente amministrativo e riguarda esclusivamente il rapporto giuridico di dare-

avere intercorrente tra il concessionario e l'ente creditore, al fine di accertare se sussista o meno il diritto al rimborso (vedi: Cass. SU 29 ottobre 2014, n. 22951; Corte Conti Calabria Sez. giurisdiz. 7 marzo 2011, n. 150; Corte Conti Sicilia Sez. giurisdiz., 4 ottobre 2010, n. 2041). Nell'ambito di tale procedura, al comma 6 dell'art. 20, è stata prevista una "norma generale di salvaguardia per l'ente creditore", stabilendosi che qualora tale ente, nell'esercizio della propria attività istituzionale individui - successivamente al discarico - l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, "a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale", sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. In questo caso, l'azione dell'agente della riscossione deve essere preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione previsto dall'art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La norma è chiaramente applicabile soltanto alla riscossione fiscale per molteplici ragioni: a) essa risponde alla medesima logica del comma 4 del precedente art. 19, secondo cui "fino al discarico di cui al comma 3", resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio creditore di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. A tal fine l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'articolo 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (norme che prevedono iniziative di ufficio in materia di accertamento e riscossione, rispettivamente, in materia delle imposte sui redditi e di IVA); b) fa - utilizzando una espressione ellittica - riferimento al termine di prescrizione decennale, che è quello che si applica ordinariamente all'esercizio del potere di riscossione fiscale (vedi, da ultimo, Cass. 30 giugno 2016, n. 13418 cit.), benché, come si è detto, la Corte costituzionale abbia considerato spesso iniqua per il contribuente l'applicazione di un termine così lungo di prescrizione e abbia anche affermato l'irragionevolezza del trasferimento sul contribuente di termini decadenziali o prescizionali fissati per attività interne dell'Amministrazione (vedi Corte Cost. ord. n. 352 del 2004 e sent. n. 280 del 2005, già citate); c) nel suo complessivo contenuto risulta incompatibile con il principio di "ordine pubblico" della irrinunciabilità della prescrizione dei contributivi assicurativi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria di cui si è detto (vedi: Cass., Sez. lav., 15 ottobre 2014, n. 21830; Id. 24 marzo 2005, n. 6340; Id. 16 agosto 2001, n. 11140; Id. 5 ottobre 1998, n. 9865; Id. 6 dicembre 1995, n. 12538; Id. 19 gennaio 1968, n. 131, tutte citate sopra al punto 18.6). In sintesi, il suddetto riferimento alla prescrizione decennale, nell'art. 20 comma 6 cit., risulta effettuato sempre in ambito sostanziale e senza alcun possibile riferimento all'art. 2953 cod. civ., visto che pacificamente viene richiamato con riguardo alla attività amministrativa di riscossione - per la quale, in ambito fiscale, vale, come regola generale, il termine ordinario della prescrizione - nell'ambito di una procedura (di discarico per inesigibilità) del pari di natura pacificamente amministrativa".

Tali principi sono ormai del tutto consolidati, attesa la loro successiva e reiterata conferma da parte della Suprema Corte (fra le molte pronunce, v. nn. 8752/2017, 12531/2018, 15284/2018, 21704/2018, 10025/2019, 15657/2019, 24106/2019, 15346/2020, 22396/2020).

L'appello quindi merita integrale rigetto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 tenendo conto del valore e della complessità della controversia nonché dell'attività processuale

effettivamente svolta. Nulla sulle spese nei confronti dell'INAIL, stante la contumacia dell'Istituto e comunque la sostanziale estraneità del medesimo alla controversia.

E' escluso il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, da parte dell'appellante, *"in quanto parte istituzionalmente esonerata, per valutazione normativa della sua qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito"* (Cass. n. 5955/2014; Cass. 8662/2016).

P.Q.M.

Respinge l'appello avverso la sentenza n. 367/2019 del Tribunale di Monza.

Condanna l'appellante a rifondere all'appellato Vecchioni Marino le spese di lite del grado di appello liquidate in euro 2.000,00 oltre spese generali e oneri di legge.

Milano, 16.12.2020

Il GA relatore
Andrea Onesti

Il Presidente
Carla Bianchini